

STATUTO

DENOMINAZIONE - NATURA - SCOPI - SEDE

ART. 1 - E' costituita l'associazione apolitica denominata:

"Club Veicoli Militari storici"

E' una libera associazione di persone fisiche che si propongono di realizzare gli scopi descritti nel seguente paragrafo.

L'appartenenza all'associazione non configura alcun rapporto di tipo economico, nè stabilisce qualsivoglia obbligo od impegno sia tra i soci che tra l'associazione stessa e i soci.

ART. 2 - L'associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di riunire tutti coloro che sono interessati al collezionismo di veicoli ex militari di ogni epoca, promuovendo all'uopo manifestazioni, incontri, dibattiti ed iniziative dirette al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Rientrano pertanto, a titolo di esempio, tra le attività dell'associazione:

- assistere i soci nella conservazione dei mezzi;
- conservare e rendere disponibile la letteratura tecnica;
- favorire i contatti e lo scambio di informazioni tra i soci;
- organizzare viaggi, manifestazioni, anche pubbliche, utili a i perseguimento dei propri obiettivi.

ART. 3 - L'associazione ha sede in Oltrona di San Mamette, Via del Robbiano, 8, ora Via Roncaia, 4

SOCI: DIRITTI E DOVERI

ART. 4 - Sono soci le persone fisiche, sia proprietari di un veicolo ex militare che simpatizzanti, che abbiano versato la propria quota associativa annuale.

I soci si dividono in:

- soci effettivi che pagano la quota intera e hanno diritto a ricevere le pubblicazioni del Club;
- soci familiari che sono i familiari di soci effettivi o simpatizzanti, che pagano una quota ridotta e non ricevono alcuna pubblicazione.

Con il versamento della quota, il socio consente il trattamento dei propri dati personali da parte della associazione ai sensi della Legge 675/96 art. 11 e art. 13, e si impegna sia ad accettare tutte le disposizioni del presente statuto sia ad evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi ed alla reputazione della associazione.

I soci che non avranno provveduto al versamento della quota annuale, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, saranno considerati automaticamente decaduti per morosità.

ART. 5 - I soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni ed agli incontri promossi dall'associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione.

ART. 6 - La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o indegnità; quest'ultima sarà sancita dall'assemblea dei soci.

La quota associativa non è trasmissibile

ORGANIZZAZIONE E POTERI

ART. 7 - Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall' assemblea dei soci, a maggioranza semplice tra tutti soci presenti.

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci effettivi.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vice - Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Presidente Onorario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo; le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo per l'espletamento delle loro funzioni saranno rimborsate se opportunamente documentate.

ART. 9 - E' facoltà del Consiglio Direttivo delegare ad uno o più soci la responsabilità di seguire aspetti particolari delle attività del Club e pertanto di nominare:

- commissari tecnici e consulenti
- delegati alla documentazione storica
- consulenti per restauri e reperimento ricambi.

Le deleghe sopra dette hanno valore nell'ambito temporale di vigenza del Consiglio Direttivo e decadono con lo stesso.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all'ammontare della quota sociale ed a quant'altro ritenga necessario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale su apposito registro. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza semplice, su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione attinenti la vita dell'associazione, salvo quanto di esclusiva competenza dell'assemblea.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e può essere riconfermato dall'assemblea dei soci.

ART. 13 - Il Presidente, ed in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

ASSEMBLEE

ART. 14 - L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci effettivi dell'associazione, mentre hanno diritto di voto i soli soci in regola con il pagamento della quota sociale.

E' sospeso dal voto chi è sottoposto al giudizio del Comitato Etico.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, purché non siano membri del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta e corredata da fotocopia della tessera del Club.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

ART. 15 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con convocazione scritta diretta a ciascun socio effettivo e con preavviso minimo di dieci giorni.

L'assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci effettivi.

L'assemblea è convocata nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo in Italia.

ART. 16 - L'assemblea annuale viene convocata entro il mese di marzo di ogni anno per i seguenti adempimenti:

- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina del Consiglio Direttivo;
- nomina del Comitato Etico;
- definizione del programma di attività annuale;
- eventuali modifiche allo statuto;

e quant'altro demandato per statuto.

ART. 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina un Presidente pro-tempore.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e due scrutatori; in concerto con loro constata la regolarità delle deleghe.

Delle riunioni dell'assemblea si redige il processo verbale, su apposito registro, firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

ART. 18 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci effettivi.

Esclusivamente per quanto attiene le modifiche dello statuto

l'assemblea può dare il preventivo assenso a un procedimento referendario, secondo le modalità che l'assemblea stessa dovrà approvare.

COMITATO ETICO

ART. 19 - Il Comitato Etico, atto a dirimere le controversie tra il Club e i singoli soci e le controversie tra i soci, e comunque, a giudicare dei comportamenti contrari all'etica sociale, è composto da tre membri:

- il Vice Presidente in carica
- due componenti anche non soci, nominati dall'assemblea, di cui uno con laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.

GESTIONE DEI FONDI SOCIALI

ART. 20 - Le quote annuali sono versate al Tesoriere che conserva i fondi dell'associazione e ne dispone secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nel corso dell'assemblea il Tesoriere uscente consegna il bilancio approvato e la cassa al Tesoriere eletto. E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.

SCIoglimento

ART. 21 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto in favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4 quinquies dell'art. 111 del DPR 22 ottobre 1986 n. 917 e successive modifiche.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni applicabili del Codice Civile.

F.ti: CESARE VIRGILIO
FRANCESCHINI ROBERTO
SPINARDI CESARE
RENATO VERONA
FRANCESCO SURACE Notaio